



# Comune di FUSCALDO



Ordinanza n. 229 del  
19/03/2021

**ORDINANZA SOSPENSIONE MERCATI SETTIMANALI DI  
SABATO E MERCOLEDI'**

RPN 234

## IL SINDACO

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

PRESO ATTO:

- che nell'ordinanza redatta dal Presidente della Giunta Regione n. 3 del 08/03/2020, inerente il contenimento del contagio da COVID-19, è espressamente esplicitato che: *"I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza."*

DATO ATTO delle ordinanze in vigore del Presidente della Regione Calabria e dei D.P.C.M. per le misure di prevenzione da Covid-19;

ATTESO che la situazione epidemiologica da contagio da COVID-19 sta crescendo in modo preoccupante, in via precauzionale, al fine di garantire maggiori misure di sicurezza e prevenire l'ulteriore diffusione del contagio, si rende necessario predisporre la sospensione dei mercati settimanali di Sabato e Mercoledì sia alimentare che non alimentare;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. n. 267 e ss.mm. del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

## ORDINA

Per le motivazione espresse in premessa che qui si richiamano in quanto motivazione dell'atto, la sospensione, in via precauzionale, del mercato settimanale sia di Sabato che di Mercoledì da domani 20 febbraio 2021e fino a nuove disposizioni;

## DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Fuscaldo;
- che il presente provvedimento venga portato a conoscenza degli operatori direttamente interessati tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Fuscaldo;
- di inoltrare il presente provvedimento al Copro di Polizia Municipale affinché vigili sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

## Prevede

la notifica della presente ordinanza:

1. Alla Prefettura di Cosenza
2. Al Commissariato di Polizia di Paola;
3. Al Comando Carabinieri di Fuscaldo;
4. Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Fuscaldo;

Addi 20/03/2021

IL SINDACO

Arch. Gianfranco Ramundo

